

I. Premessa

Per il periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo. già rilasciate entro il 28 febbraio.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2017** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

1. Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2017 coloro che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2016 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. La CU 2017 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Sono, comunque, tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esecutori prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2015 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione INADEL;
- Gestione ENPAS;
- Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione ENAM.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

~~Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.~~

2. Modalità e termini di presentazione del flusso

ATTENZIONE Il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica.

2.1 Modalità di presentazione

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato D.P.R.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione.

Pertanto, soltanto quest'ultima ricevuta costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.

2.2 Comunicazione presentata tramite il servizio telematico

La comunicazione può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

2.3 Comunicazione di avvenuta presentazione

La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.it>. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).

2.4 Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione

- Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere

datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

2.5 Termini di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2017.

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2017 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno le dichiarazioni Mod. 730/2017 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell'IRPEF, del (Mod. 730-1).

2.6 Operazioni straordinarie e successioni

La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succedutisi nel periodo d'imposta, comporta l'esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

- che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d'imposta;
- che quanto certificato al sostituto, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere gestite quelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie comportino:

- il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione dei punti 531, 532, 533, 534 e 535 (redditi erogati da altri soggetti);
- l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il T.F.R. liquidato, l'altra i redditi erogati successivamente all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituto nell'intero periodo d'imposta.

Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (comunicazione unica 2016), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della Certificazione:

- l'estinzione del sostituto d'imposta;
- la non estinzione del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succe-

dutisi nel periodo d'imposta, comporta l'esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

- che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d'imposta;
- che quanto certificato al sostituto, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere gestite quelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie comportino:

- il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione della sezione "Dati relativi ai conguagli" dei punti 531, 532, 533, 534 e 535 relativamente ai redditi erogati da altri soggetti;
- l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il T.F.R. liquidato, l'altra i redditi erogati successivamente all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituto nell'intero periodo d'imposta.

Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (comunicazione unica 2017, è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della Certificazione:

- l'estinzione del sostituto d'imposta;
- la non estinzione del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la Comunicazione Unica 2017 deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio della Comunicazione, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nelle certificazioni intestate ai percipienti, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la Comunicazione Unica 2017, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione".

Analoghe modalità di compilazione delle certificazioni devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore.

Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, dovrà trasmettere un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta evidenziando nella sezione "Dati relativi ai conguagli" nei punti 531, 532, 533, 534 e 535 i redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore. Si precisa che in questo ultimo caso nel campo 536 dovrà essere riportato il codice fiscale del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di certificazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 41 e 42 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Si precisa che i campi 41 e 42 non verranno evidenziati nella CU da rilasciare al percettore delle somme, bensì saranno oggetto del flusso di informazioni che perverranno all'Agenzia delle Entrate.

- *Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Comunicazione Unica 2017 che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione delle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso, e delle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.

Tali Certificazioni dovranno essere integralmente inviate soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati. Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2016 o del 2017, prima dell'invio della Comunicazione Unica 2017, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio:

- delle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;
- delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 591** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Si fa presente che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.

Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:

- se il soggetto estintosi ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non possa inviare la Comunicazione Unica 2017 a causa dell'avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;
- se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria intervenuta.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto all'invio della Certificazione unica per ciascun percipiente, il dichiarante dovrà riportare i risultati delle predette operazioni, indicando nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni i propri dati anagrafici, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente. Parzialmente diversa è la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non sussistendo, in tal caso, operazioni di conguaglio.

Conseguentemente per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d'imposta dichiarante provvederà ad indicare nella sezione "Dati relativi al sostituto", presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni, i propri dati anagrafici e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 71** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente i propri dati anagrafici.

Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto, ma vi abbia provveduto il soggetto che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare i propri dati anagrafici, evidenziando, altresì, nei punti da 52 a 62 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d'imposta cedente, è comunque tenuto all'invio della certificazione indicando in quest'ultima i dati di lavoro dipendente, le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di barrare il punto 592; il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione unica, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Successioni mortis causa

- Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede

Qualora l'attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2017 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro "dati relativi al sostituto", e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell'erede che la sottoscrive.

- *Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2016, o nel 2017 ante presentazione della Comunicazione Unica 2017, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2017 anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal *de cuius*, l'erede dovrà trasmettere un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 591** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Si fa presente che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI. Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'erede nella certificazione lavoro dipendente ed assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, egli avrà cura di indicare nella sezione "Dati relativi al sostituto" presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni i propri dati anagrafici evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Per quanto riguarda la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per le certificazioni rilasciate dal *de cuius* l'erede dichiarante provvederà ad indicare nella sezione "Dati relativi al sostituto", presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni, i propri dati anagrafici, e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel **punto 71** presente nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Viceversa per le certificazioni rilasciate dall'erede dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente i propri dati anagrafici.

Pertanto, nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal *de cuius*, ma vi abbia provveduto l'erede che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare i propri dati anagrafici, evidenziando, altresì, nei punti da 52 a 62 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

3. Frontespizio

Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: tipo di comunicazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

3.1 Tipo di comunicazione

Annullamento

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio.

Sostituzione

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra della facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

5 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;

3.2 Dati relativi al sostituto

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

3.3 Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta il flusso. Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui il flusso si riferisce. Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della comunicazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che invia deve avere cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 - Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 - Erede
- 8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.), ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 - Amministratore di condominio
- 14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

3.4 Firma della comunicazione

Compilare la casella "Numero certificazioni" inserendo il numero di certificazioni che vengono inviate e quindi che compongono il flusso e firmare la comunicazione.

Barrare la casella "Quadro CT" nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione in

via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

3.5 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la comunicazione in via telematica.

L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la comunicazione", deve essere indicato il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto ovvero il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

II. Ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

1. Informazioni generali

Tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. I sostituti d'imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (**Entratel** o **Fisconline**) e non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.

Anche i sostituti d'imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.

CHI DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

CHI NON DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede **Entratel**, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

In presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (Presenza del record G con quadro DB compilato), il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015 ovvero con la Certificazione Unica 2016.

Viceversa, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015 o con la Certificazione Unica 2016, il quadro CT non deve essere compilato.

Qualora i dati delle certificazioni siano trasmesse telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT è verificata singolarmente per ciascuna fornitura, con i criteri sopra riportati.

Di conseguenza, qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015 o con la Certificazione Unica 2016, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all'interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente (record G con quadro DB Compilato).

Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo (solo record H).

2. Dati del sostituto d'imposta

Indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica per consentire all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

SEZIONE A (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B)

Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.

Il sostituto deve barrare la casella se è un utente **Fisconline**; se, invece, è un utente **Entratel** deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro "codice sede **Entratel**".

SEZIONE B (compilazione alternativa alla compilazione della sezione A)

I sostituti d'imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico **Entratel** dell'intermediario abilitato prescelto.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice fiscale dell'intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e, nella **colonna 2** il corrispondente "codice sede **Entratel**" dell'intermediario.

Nella **colonna 3** deve essere indicato il numero di cellulare dell'intermediario e, nella colonna 4, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario per permettere all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.

In questa sezione è presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d'imposta delegante.

La sezione B deve essere compilata da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l'utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.

III. Informazioni per il contribuente

La Certificazione Unica 2017 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Da quest'anno La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2017 in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

Per una rapida consultazione delle codifiche riportate nella Certificazione Unica 2017, rilasciata al percipiente, è possibile consultare le tabelle presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

1. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

Con questa informativa l'Agazia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

1.1 Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello di certificazione verranno trattati dall'Agazia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente certificazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddiometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del reddiometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agazia delle Entrate.

Sul sito dell'Agazia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al reddiometro.

1.2 Conferimento dati

Tale certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto del cinque e del due per mille dell'IRPEF, essa deve essere acquisita dall'Agazia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n.190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tali scelte, secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

1.3 Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di certificazione unica verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, mediante verifiche anche con altri dati in possesso dell'Agazia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agazia delle Entrate.

La certificazione unica del sostituto può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, associazioni di categoria, professionisti), che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello di certificazione all'Agazia delle Entrate.

1.4 Titolare del trattamento

Il soggetto che elabora i dati presenti nella certificazione (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato, l'Agazia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

1.5 Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

1.6 Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dei dati e l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma

1.7 Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

2.1 Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella presente Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione).

2.2 La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori o loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest'ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d'acconto.

2.3 Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO 2017 Persone fisiche:
 - se hanno percepito nel 2016 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli

- similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- se hanno percepito nel 2016 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RT del Mod. UNICO 2017 Persone fisiche:
 - se nel 2016 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
 - se nel 2016 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
 - se nel 2016 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
- il modulo RW, se nel 2016 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
- il quadro AC del Mod. UNICO 2017 Persone fisiche se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2017 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

2.3 La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
- il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico;
- il due per mille della propria IRPEF in favore di una associazione culturale.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto,

la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);

- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

3.2 Destinazione del 5 per mille dell'Irpef

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

a) sostegno a favore di:

- volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

f) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 21, della parte "dati fiscali" della Certificazione Unica (CU 2017), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

3.3 Destinazione del 2 per mille dell'Irpef

Ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del D.L. 28/12/2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente

deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito pre-scelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti verrà reso noto successivamente.

Alle associazioni culturali

Il contribuente può inoltre destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Art. 1, comma 985, L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell'apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille. La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

3.4 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2017 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

4.1 INPS – Sezioni 1 e 2

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al D.Lgs. del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente. Per i soggetti iscritti all'INPS l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato per i lavoratori subordinati nella Sezione 1, punto 6, e per i collaboratori nella Sezione 2, punto 11. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

4.2 Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) – Sezione 3

La Sezione 3 certifica i redditi imponibili e i contributi afferenti alle gestioni ex INPDAP, di seguito Gestione Dipendenti Pubblici (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS). Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici TFS, TFR, Gestione credito, ENPDEP, ENAM ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2016.

L'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, delle diverse gestioni del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nella Sezione 3, nei punti 24, 26, 28, 30 e 32.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici ai fini degli adempimenti istituzionali.

4.3 Altri Enti - Sezione 4

La Sezione 4 è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni. Nei relativi punti, l'iscritto alla Cassa può riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali e i relativi contributi dovuti e trattenuti nell'anno 2016. L'importo complessivo dei contributi effettivamente versati nell'anno di riferimento è attestato nella Sezione 4, punto 57. Nel punto 58 si attesta anche l'eventuale versamento di altri contributi obbligatori se presenti e, al punto 59, il loro importo.

IV. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta - Compilazione dati anagrafici

1. Informazioni generali

La Certificazione Unica 2017 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) dai datori di lavoro, sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

~~Da quest'anno~~ Nella Certificazione Unica ~~conterrà~~ sono riportati anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un'unica Certificazione Unica. Tale modalità di indicazione dei dati deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta con lo stesso percipiente. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la Certificazione Unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d'imposta.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2016 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione. La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella C posta in appendice alle presenti istruzioni con il corrispondente codice. Si fa presente che la tabella C non va utilizzata relativamente ai redditi di lavoro autonomo. Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituto.

ATTENZIONE Nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova certificazione unica diversa da quella inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

2. Dati anagrafici del sostituto d'imposta e del percettore delle somme

2.1 Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali

ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità). ~~al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni.~~

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della Certificazione Unica. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nella casella "codice sede", il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

2.2 Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Nella presente sezione il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2016. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2017 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2016.

Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui sono verificate. Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata nella sola ipotesi di indicazione del codice "N" nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo.

Nel **punto 8** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella D posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Per la compilazione del **punto 9** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione.

Il **punto 10** deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

- 1 - nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
- 2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni.

Il codice 2 può essere utilizzato anche nel caso siano certificati dati fiscali per i quali è stata barrata la casella 572.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei **punti 22 e 25**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

2.3 Dati relativi al rappresentante

In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 30 il codice fiscale del rappresentante.

2.4 Riservato ai percipienti esteri

La presente sezione deve essere compilata nella ipotesi in cui ~~Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, se il percipiente (sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo) è un "non residente".~~ ~~devono essere utilizzati anche i punti da 40 a 44.~~

Da quest'anno è prevista ~~La compilazione dei campi 43 e 44 è prevista anche~~ nella ipotesi di percipiente non residente che abbia percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati. In particolare:

- nel **punto 40** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- nei **punti 41 e 42** indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 43** barrare la casella in presenza di soggetti di cui all'art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker);
- nel **punto 44** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella G - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

V. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali - Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

1. Informazioni generali

ATTENZIONE Le istruzioni di seguito riportate riguardano sia la compilazione della Certificazione Unica 2017 da rilasciare al contribuente entro il ~~28 febbraio~~ 31 marzo 2017, c.d. Certificazione Unica Sintetica e costituita dai soli campi tratteggiati, sia la compilazione della Certificazione Unica 2017, c.d. Certificazione Unica Ordinaria e costituita da tutti i campi sia tratteggiati che non tratteggiati, da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 finalizzata anche per la predisposizione del modello 730 precompilato.

I campi comuni da inviare sia al contribuente che all'Agenzia, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Le informazioni da trasmettere, esclusivamente, all'Agenzia delle Entrate sono riportate nelle caselle non tratteggiate.

Nella **sezione "Dati fiscali"** vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi. In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella sezione "Dati anagrafici" i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituto. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella sezione "Dati anagrafici" devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e/o 5 della sezione "Dati fiscali" della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 21;
- l'importo del "bonus Irpef" erogato all'erede, deve essere indicato nel punto 392 della sezione "Dati fiscali";
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione;

- nel punto 8 “categorie particolari” riportare il codice Z rilevabile dalla tabella D posta in appendice alle presenti istruzioni.

Il sostituto d'imposta, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente, dovrà congruagliare nell'ultima CU rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.

In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all'ultima CU rilasciata, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.

Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.

Per ciascun percipiente dovranno, essere trasmesse più certificazioni nelle seguenti ipotesi:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.

2. Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi

Nei punti 1 e 2 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 451, e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nei presenti punti sono ad esempio: stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Da quest'anno nei presenti punti vanno indicati anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane per i quali la legge n. 208 del 2015, ha previsto la loro inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi sarà necessario anche riportare nel punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” il codice Z3, rilevabile dalla tabella D posta in appendice alle seguenti istruzioni.

In particolare nel punto 1 vanno indicati i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, nel punto 2 vanno indicati i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo determinato. Ad esempio, nel caso di erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio, queste dovranno essere riportate nel punto 2, mentre in caso di erogazione di prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs. n. 124 del 1993, queste dovranno essere riportate nel punto 1.

Nei presenti punti deve essere altresì indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all'art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del TUIR proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012.

Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tali punti comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, indicare nei presenti punti il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in tali punti va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2016 e nel punto 21 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso

nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, il DPCM del 20 febbraio 2015, n. 29 ha previsto la possibilità di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione. La quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) è assoggettata a tassazione ordinaria e va indicata nei presenti punti e riportata distintamente nel **punto 477**. Si precisa che non si tiene conto della suddetta quota ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis del Tuir (bonus Irpef).

Redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2015 dal Decreto Interministeriale 25 ~~14~~ gennaio 2016 ~~2015~~ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui ai punti 1 o 2 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 7.500,00).

Nei punti 1 o 2 vanno altresì indicati i redditi di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per la parte eccedente l'importo di 6.700,00 euro.

Redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nel **punto 467** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), riportando nel **punto 466** il codice 1.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la L. 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80% per le lavoratrici e il 70% per i lavoratori. Nei presenti punti va indicato, quindi, rispettivamente il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute. Nel **punto 467** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), riportando nel **punto 466** il codice 2.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento, rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, indicare nei presenti punti solo il 70% dei redditi corrisposti. Nel **punto 469** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell'ammontare erogato), riportando nel **punto 468** il codice 5.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 30% dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BD), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione

dei redditi.

Remunerazioni sottoforma di bonus e stock option

In base a quanto stabilito dall'articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'articolo 23, comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL):

- l'ammontare complessivo di dette remunerazioni;
- la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione.
- ~~- la relativa imposta operata.~~

Nel **punto 3** va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Nel presente punto va altresì indicato il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per la parte eccedente l'importo di 6.700,00 euro.

Nel **punto 4** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR.

Nel **punto 5** va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti (punti 1, 2, 3, 4 e 5), le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti da 531 a 566.

Relativamente ai punti 1, 2 e 4, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti 1, 2, 3, 4 e 5 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), della data di inizio e/o di fine del rapporto di lavoro o pensione e del relativo importo.

Redditi esenti

Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d'imposta deve rilasciare la Certificazione Unica 2017 per indicare l'importo di tali redditi nel **punto 469**, riportando altresì il codice 3 nel **punto 468**.

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nel **punto 469**, riportando altresì il codice 3 nel **punto 468**.

Nel **punto 6** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR.

Nel **punto 7** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 6 e 7 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno, (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno, l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto, indicando altresì il relativo importo. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 6 e 7 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 6 e/o 7 il relativo numero di giorni.

Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel **punto 9** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il **punto 10** deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2016 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 compilato).

~~Nel presente punto va altresì indicato:~~

~~Nel **punto 11** deve essere riportato:~~

~~il codice 1 nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d'imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell'anno, deve essere indicato. In tal caso nel **punto 8** deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato;~~

~~il codice 2 se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di aspettativa non retribuita);~~

~~il codice 3 nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);~~

~~il codice 4 nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.~~

In caso di conguaglio di altre CU, nei punti 8, 9, 10 e 11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro relativo alla CU conguagliante.

Nel **punto 21** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere espresse al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 362, 363, 367, 368, 369 e 374. Le ritenute espresse nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 30.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 21 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 21 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti ~~472 473~~ e ~~474 475~~.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 riportate nella certificazione intestata agli eredi.

Nel **punto 22** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 31.

Nel **punto 23** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2015 trattenuta nel 2016 dal sostituto.

Nel **punto 24** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2016 trattenuta nel 2016 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2016 già indicato nel precedente punto 22.

Nel **punto 25** va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2015 trattenuta nel 2016 dal sostituto.

Nel **punto 26** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2016 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 33.

Nel **punto 27** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2016 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 34.

Nel **punto 28** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef 2016 trattenuta nel 2016 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2016. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto riportato al punto 26.

Nel **punto 29** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2017 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Si precisa che i punti 26, 27 e 29 non devono essere compilati con riferimento ai sostituti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale. Gli importi evidenziati nei punti 22, 27 e 29 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 22, 26 e 27 sono stati in-

teramente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 26 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto, al punto 27 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nella Certificazione Unica 2017 rilasciata per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 26 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 29 non dovrà essere compilato.

Nel **punto 30** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 21.

Nel **punto 31** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 22.

Nel **punto 32** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 23 e 24.

Nel **punto 33** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2016 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 26.

Nel **punto 34** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 27. Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione. Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nella CU 2017 precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nella CU 2017 precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro. Nel **punto 35** va indicato il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF non trattenuto nel 2016 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 25 e 28.

Nel **punto 36** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF 2016 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 26.

Assistenza fiscale 730/2016 Dichiarante e Coniuge

La presente sezione va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2016, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2016.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 51. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2016 da lui e dal sostituto cedente.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella presente sezione i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2016.

Il **punto 51** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A - cessazione del rapporto di lavoro;
- B - aspettativa senza retribuzione;
- C - decesso;
- D - retribuzione insufficiente;
- E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
- F - passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 52** barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

Nel **punto 53** barrare la casella nel caso in cui il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno corrisposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso non dovrà essere compilato nessun punto della presente sezione. Il sostituto dovrà altresì compilare l'annotazione (cod. CN) per informare il sostituto che il credito sarà corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

Presenza del Mod. 730/4 Ordinario

Nel caso in cui non siano pervenuti per il singolo percipiente modelli 730/4 integrativi e/o rettificativi i punti da 61 a 133 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte.

Saldo Irpef 2015 Dichiarante

Nel **punto 61** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 63**.

Esempio

Modello 730/4 nel rigo "importo Irpef da trattenere" euro 1000; effettivamente trattenuto 900. La CU va così compilata:

- **punto 61** euro 900
- **punto 63** euro 100

Nel **punto 62** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "importo Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 64**.

Esempio

Modello 730/4 nel rigo "importo Irpef da rimborsare" euro 1500; effettivamente rimborsato euro 1000. La CU va così compilata:

- **punto 62** euro 1000
- **punto 64** euro 500

Addizionale Regionale 2015 Dichiarante

Nel **punto 71** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "importo Addizionale regionale all'Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 73**.

Nel **punto 72** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo addizionale regionale all'Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 74**.

Nel **punto 75** riportare il codice regione desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4;

Saldo Addizionale Comunale 2015 Dichiarante

Nel **punto 81** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo Addizionale comunale all'Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 83**.

Nel **punto 82** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo addizionale comunale all'Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 84**.

Nel **punto 85** riportare il codice comune desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4.

Saldo Cedolare secca locazioni 2015 Dichiarante

Nel **punto 91** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "cedolare secca locazioni da trattenere" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 93**.

Nel **punto 92** va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "cedolare secca locazioni da rimborsare" con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato rimborsato tutto o in parte l'ammontare non rimborsato deve essere indicato nel **punto 94**.

Esempi di compilazione

Modello 730/4 Ordinario

Importo Irpef da rimborsare euro 1000

Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100

Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Ipotizzando che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 50, la CU va così compilata

- Punto 62 euro 950

- Punto 64 euro 50

- Punto 71 euro 100

- Punto 81 euro 50

Modello 730/4 Ordinario congiunto

Dichiarante

Importo Irpef da rimborsare euro 1000

Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100

Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Coniuge

Importo Irpef da trattenere euro 300

Importo Addizionale Regionale da rimborsare euro 70

Importo Addizionale Comunale da rimborsare euro 50

Supponendo che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 170 e ipotizzando un'attribuzione proporzionale di tale importo tra coniuge e dichiarante, tale ammontare dovrebbe essere così ripartito: euro 151 per il dichiarante e euro 19 per il coniuge. La CU va così compilata

Sezione dichiarante

- Punto 62 euro 849

- Punto 64 euro 151

- Punto 71 euro 100

- Punto 81 euro 50

Sezione coniuge

- Punto 261 euro 300

- Punto 272 euro 51

- Punto 274 euro 19

- Punto 282 euro 50

Imposta sostitutiva premi di produttività

Nel **punto 101** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "imposta sostitutiva incremento produttività" con riferimento al dichiarante.

Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 102**.

Contributo di solidarietà

Nel **punto 106** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "contributo di solidarietà da trattenere" con riferimento al dichiarante.

Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 107**.

Acconto tassazione separata

Nel **punto 111** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "acconto del 20% su redditi a tassazione separata" con riferimento al dichiarante.

Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel **punto 112**.

Nel caso in cui il sostituto che presta assistenza fiscale non abbia potuto trattenere in tutto o in parte gli importi relativi al saldo Irpef 2015, addizionale regionale 2015, saldo addizionale comunale 2015, saldo cedolare secca 2015, ~~imposta sostitutiva premi di produttività~~, contributo di solidarietà e acconto di tassazione separata ne dovrà dare informazione al contribuente nelle annotazioni (cod. GL).

Acconti

Nel **punto 121** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "prima rata di acconto Irpef per il 2016" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "importo prima rata di acconto Irpef per il 2016" euro 500; effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:

- Punto 121 euro 400

Nel **punto 122** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (**casella 123 barrata**) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2016" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2016" euro 600; effettivamente trattenuto euro 300. La CU va così compilata:

- Punto 122 euro 300

Nel **punto 124** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2016" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2016" euro 500; effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:

- Punto 124 euro 400

Nel **punto 125** va indicato il codice comune desunto dal corrispondente rigo (Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2016) del mod. 730/4.

Nel **punto 126** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "prima rata di acconto Cedolare secca per il 2016" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "importo prima rata di acconto Cedolare secca per il 2016" euro 500; effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:

- Punto 126 euro 400

Nel **punto 127** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (**punto 128 barrato**) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2016" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Mod. 730/4 nel rigo "seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2016" euro 600;

effettivamente trattenuto euro zero. La CU va così compilata:

- Punto 128 barrato
- Punto 127 non compilato

Si precisa che gli acconti relativi al dichiarante e al coniuge devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento. Qualora i predetti acconti relativi al dichiarante non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionale, riportare nei **punti 131, 132 e 133** l'importo sospeso già compreso nei precedenti punti 121, 122, 124, 126 e 127.

Nel caso in cui non siano pervenuti per il singolo percipiente modelli 730/4 integrativi e/o rettificativi i punti da 261 a 333 relativi all'assistenza fiscale 730/2016 Coniuge, devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite per il dichiarante nei punti da 61 a 133, facendo riferimento ai dati del coniuge presenti nel mod. 730/4.

Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un modello 730/4 integrativo di un precedente mod. 730/4 Ordinario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:

Nel caso di mod. 730/4 integrativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo che risulta dall'operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d'imposta che tiene conto di quanto operato sia con il primo modello 730/4 che di quello relativo al modello 730/4 integrativo.

Esempio

Mod. 730/4 Ordinario

Importo Irpef da trattenere	euro	1000
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere	euro	200
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare	euro	30
Seconda o unica rata di acconto Irpef	euro	180

Ipotizzando che con la presentazione del mod. 730/4 integrativo l'importo Irpef da trattenere a seguito di ulteriori oneri dal far valere sia pari a euro 900:

Modello 730/4 Integrativo

Importo Irpef da rimborsare	euro	100
-----------------------------	------	-----

Il sostituto d'imposta, al termine delle operazioni di conguaglio avrà trattenuto complessivamente euro 900 a titolo di saldo Irpef (euro 1000 trattenuti a seguito del mod. 730/4 Ordinario ed euro 100 rimborsati a seguito di mod. 730/4 integrativo). La CU va così compilata:

- **punto 61** euro 900
- **punto 71** euro 200
- **punto 82** euro 30
- **punto 122** euro 180

Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un mod. 730/4 rettificativo di un precedente mod. 730/4 Ordinario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:

Nel caso di mod. 730/4 rettificativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel mod. 730/4 rettificativo **non tenendo conto** di eventuali importi trattenuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni di conguaglio relative al mod. 730/4 Ordinario. Pertanto, nella compilazione alla CU si deve far riferimento alle informazioni presenti nel mod. 730/4 rettificativo utilizzando le modalità descritte relativamente al mod. 730/4 Ordinario.

Esempio

Mod. 730/4 Ordinario

Importo Irpef da trattenere	euro	1000
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere	euro	200
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare	euro	30
Seconda o unica rata di acconto Irpef	euro	180

Mod. 730/4 Rettificativo

Importo Irpef da trattenere	euro	900
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere	euro	200
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare	euro	30
Seconda o unica rata di acconto Irpef	euro	180

Qualora il sostituto d'imposta abbia già effettuato le operazioni di conguaglio in merito al mod. 730-4 Ordinario, dovrà provvedere a rimborsare l'importo di euro 100 per saldo Irpef, che risulta essere stato trattenuto in eccesso. Non è prevista l'esposizione dell'importo rimborsato di euro 100 nella CU.

La CU va così compilata:

- punto 61	euro	900
- punto 71	euro	200
- punto 82	euro	30
- punto 122	euro	180

Nei punti 141, 142 e 143 riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per rateazione, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Nei punti 151, 152, e 153 riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per incapacità della retribuzione e/o per rettifica, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Nei punti da 161 a 167 devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. I medesimi importi dovranno essere riportati anche nelle annotazioni (cod. BR).

La Circ. del 13 agosto 2010, n. 44 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituto, possano essere effettuati dal datore di lavoro.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest'ultimo deve indicare nelle annotazioni (cod. BT) gli importi non versati. Nelle annotazioni (cod. BV) devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

Oneri detraibili

Nei punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 va indicato il codice relativo all'onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, e del 26%, prelevabile dalle tabelle A e B poste in appendice alle presenti istruzioni.

Nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 va indicato l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato nei precedenti punti.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tali punti devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

Detrazioni e crediti

Al punto 361 è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

Nel punto 362 va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni (cod. AC).

Nel punto 363 va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel punto 364 va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2016 pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel punto 365 va indicato l'importo del credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR, relativo all'anno d'imposta 2016 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 366** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 367** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui ai punti 1 e 2, il sostituto deve raggugliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Il **punto 368** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili art. 15 del TUIR, indicati nei precedenti punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel **punto 369** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR e delle detrazioni di cui all'art. 7 del D.L. del 28 marzo 2014, n. 47 (detrazione ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali) che hanno trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR.. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR e con il codice 5 la tipologia di canone di locazione di cui al D.L. del 28 marzo 2014, n. 47, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel **punto 370** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

Nel **punto 371** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 372** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 373** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 362, 363, 367, 368 e 369. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 362, 367 e 368, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 374** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Con riferimento a tale credito evidenziato nel **punto 374**, nei successivi **punti 375, 376, 377, e 378** devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- il codice dello Stato estero;
- l'anno di percezione del reddito estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva.

Relativamente all'importo evidenziato nel punto 374, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione del reddito complessivo tassato in Italia, dell'imposta lorda italiana nonché dell'imposta netta italiana.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare al **punto 378** nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe

rebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris. n. 48/E del 2013).

Credito bonus Irpef

Per la compilazione del **punto 391** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte;
2. -se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel **punto 392** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 393** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del bonus Irpef precedentemente riconosciuto indicare nel **punto 394** l'ammontare di detto bonus recuperato. In questo caso l'importo da riportare al punto 392 deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti; in questo ultimo caso nei campi da **395 a 398** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo **399** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.

Previdenza complementare

Nei punti da **411 a 427** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

Il **punto 411** deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1** - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57;
- 2** - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3** - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
- 4** - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che al **punto 414** andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.

Nel **punto 412** va indicato l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, dedotto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5. Si precisa che in caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.

Nel **punto 413** va indicato l'importo dei contributi e premi non dedotto dai citati punti 1, 2, 3, 4 e 5, ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Si precisa che, in caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel **punto 415** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Nel **punto 416** va indicato l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel **punto 417** va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 2, 3, 4 e 5, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 416.

Nel **punto 418** va indicato l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. Nei confronti

dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, indicare nel **punto 419** l'ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Nel **punto 420** va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Per una corretta compilazione dei campi relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupazione, in conclusione si precisa che nei primi cinque anni vanno compilati i campi 416 e 418, mentre dal sesto anno in poi vanno compilati i campi 416, 417, 419, e 420.

Nel **punto 421** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nel **punto 422** va indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 412;

Nel **punto 423** va indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 413.

Nel successivo **punto 424**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 421, deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Nei **punti 425, 426, e 427**, riportare il codice fiscale del fondo ovvero dei fondi presso i quali è stata effettuata la contribuzione.

Oneri deducibili

Nel **punto 431** va riportato l'importo complessivo degli oneri dedotti dal sostituto. In particolare:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 evidenziati nel punto 412;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5;
- le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, da quest'anno il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nei successivi punti da 432 a 437 ogni singolo onere.

In particolare nei **punti 432, 434 e 436** va indicato il codice relativo all'onere deducibile prelevabile dalla tabella L posta in appendice alle presenti istruzioni.

Nei **punti 433, 435 e 437** va indicato l'importo dell'onere deducibile relativo al codice riportato nei precedenti punti. Il sostituto dovrà precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi.

Nel **punto 438** va indicato l'ammontare complessivo delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147.

Nel **punto 439** va indicato l'ammontare delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato possibile dedurre in anni precedenti.

Nel **punto 440** va indicato il totale delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. In alternativa il sostituto può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportando tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

Nel **punto 441** vanno indicati i contributi dedotti per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.

Nel **punto 442** vanno indicati i contributi non dedotti per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento azien-

dale. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore ad euro 3.615,20 ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Nella ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nel presente punto va indicato l'ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, pertanto le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Il sostituto d'imposta evidenzierà nella annotazione (cod. AU) detta situazione.

Nelle annotazioni (cod. CH), il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi non dedotti, fruiti in sostituzione di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all'ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile.

Nel **punto 443** va indicato il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale al quale il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria.

Nel **punto 444** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Altri dati

Nel **punto 451** va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, prorogato dall'articolo 1, comma 590 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro. Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2016, il sostituto d'imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) della Certificazione Unica 2017, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Nel **punto 452** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 451.

Nel **punto 453** va indicato l'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di solidarietà applicato in base all'art. 1, comma 486 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Nel **punto 454** va indicato l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel punto precedente.

In riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi riportarli nel **punto 455** i redditi percepiti a fronte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero nel **punto 456** i redditi percepiti a fronte di un contratto di lavoro a tempo determinato. Tali importi devono essere considerati al lordo della quota esente (euro 7.500,00).

Nei **punti 457, 458 e 459** vanno indicati rispettivamente l'ammontare dei redditi di lavoro a tempo indeterminato, l'ammontare dei redditi di lavoro a tempo determinato nonché l'ammontare dei redditi di pensione prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tali importi devono essere considerati al lordo della quota esente (euro 6.700,00).

Nel **punto 460** per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 461** va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 362, 367 e 369.

Nel **punto 462** va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta.

Nel **punto 465** va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del TUIR.

Per la compilazione del **punto 466** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009;

2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238.

Nel **punto 467** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 466.

Per la compilazione del **punto 468** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

3 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;

4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;

5 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;

6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);

7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;

8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS.

Nel **punto 469** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 468.

In caso di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option nella ipotesi in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, successivamente modificato dall'art. 23 comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 indicare nel **punto 470** l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di dette remunerazioni e nel **punto 471** l'ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede la parte fissa della retribuzione, nel **punto 472** la relativa ritenuta operata.

I **punti 473 e 475** devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni, erogate fino a febbraio 2017, a subire il prelievo delle ritenute conseguenti alle operazioni di conguaglio di fine anno. In particolare, nel **punto 473** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel **punto 473** sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 474** va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2016 a causa di incapienza in sede di conguaglio.

Nel **punto 475** che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Il **punto 476** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 477** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrono solo:

1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;

2) redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92;

3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

- il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del TUIR.

Nel **punto 478** va indicata la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della presente Certificazione.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta

Nei **punti da 481 a 483** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In particolare nel **punto 481** devono essere riportati:

- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007;

- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007

assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 481 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007. Nelle annotazioni (cod. AX) indicare il periodo di partecipazione alla forma pensionistica, considerando gli anni maturati dal 2007 nonché gli anni precedenti. Se la data di iscrizione a una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati con un massimo di 15.

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 481 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AX) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nella ipotesi in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 481 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

Nei **punti da 484 a 492** vanno specificati i dati relativi ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare nel punto 484 va indicato uno dei seguenti codici:

- 2 - in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3 - in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall'1/1/2007;
- 4 - in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili.

Nei punti 485 e 487 vanno indicati, rispettivamente, l'importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente punto 484 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle indicate nel punto 488.

Nel **punto 486** va indicato il titolo dell'erogazione della somma erogata sotto forma di capitale di cui al precedente punto 485. In particolare indicare:

A - in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;

B - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;

C - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;

D - in caso di riscatto di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;

~~E - in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;~~

~~M - in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.~~

In caso di erogazione nell'anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota è necessario compilare più volte i campi interessati per indicare le diverse erogazioni.

Nel **punto 488** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 487.

Nel **punto 489** va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, sono considerati anche gli anni di iscrizione prima del 2007, computati fino ad un massimo di 15 (Circ. n. 70/2007).

Nel **punto 490** va indicata l'aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" che abbiano optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel **punto 491** indicare l'ammontare dell'anticipazione reintegrata.

Il **punto 492** deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze), devono es-

sere indicati nei successivi campi utilizzando la seguente modalità di compilazione:

- nel **punto 496** la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente);
- nel **punto 497** la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74 (quota imponibile);
- nel **punto 498** l'importo delle ritenute;
- nel **punto 499** l'importo di addizionale regionale all'Irpef.
- nel **punto 500** l'importo delle ritenute sospese;
- nel **punto 501** l'importo di addizionale regionale all'Irpef sospeso.

Compensi relativi agli anni precedenti

Nei **punti da 511 a 514** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese.

Si precisa che nel punto 514 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 513. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nella ipotesi in cui gli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti siano totalmente o parzialmente esentati, nei punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di detti redditi assoggettati a tassazione. In tal caso nelle annotazioni (cod. CM) deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.

Nel **punto 515** va indicato l'anno in cui si è aperta la successione nell'ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati.

Nei successivi **punti da 516 a 522**, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 511 a 514, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 516 a 522, avendo cura di specificare al punto 521 il diverso anno di riferimento.

Il punto 522 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato gli emolumenti arretrati.

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

Qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella presente certificazione unica, dovrà essere compilata la presente sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto.

Si precisa che la presente sezione deve essere compilata anche dai sostituti che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo nel caso in cui conguagliino somme precedentemente comunicate da altri sostituti in base a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2 del DPR n. 600/1973.

Nei **punti da 531 a 535** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nella ipotesi in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate per l'intero ammontare a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme non dovrà essere riportata in questa sezione, bensì nella sezione "somme erogate per premi di risultato", nei campi da 581 a 587.

Nei **punti da 536 a 566**, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più moduli, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 536 a 566.

Nel **punto 537** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella N posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. Al riguardo da quest'anno, è stato inserito il codice 8 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell'art.

29 del DPR n. 600/73. La predetta norma riferita alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo stabilisce che, i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo, devono comunicare agli uffici che effettuano il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.

Nei **punti 538, 539, 540, 541, 542 e 543** vanno indicati, rispettivamente, gli importi complessivi dei redditi corrisposti da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 547.

Nel **punto 544** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 548.

Nel **punto 545** va indicato il totale dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2016 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 549.

Nel **punto 546** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2016 trattenuto comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 550.

Nel **punto 547** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 543.

Nel **punto 548** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 544.

Nel **punto 549** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 545.

Nel **punto 550** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 546.

Per la compilazione del **punto 551** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009;
- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238.

Nel **punto 552** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 551.

Per la compilazione del **punto 553** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 3 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- 4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 5 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile corrisposte (30% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;
- 6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
- 7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
- 8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS.

Nel **punto 554** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 553.

Nei **punti da 561 a 566** vanno specificati i dati relativi ai compensi per lavori socialmente utili, erogati da altri sostituti e percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze)

Nel **punto 536** indicare il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto tali somme.

Somme erogate per premi di risultato

Con l'articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è stato reintrodotta,

a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 10 per cento per i premi di risultato, estendendo tale beneficio anche alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati. L'agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000. L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile a euro 2.500 per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal Decreto. Si precisa che detto limite si intende al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel **punto 571** deve essere riportato:

il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 2.000 euro annui lordi;

il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 2.500 euro annui lordi.

Nel **punto 572** riportare l'ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento.

Nel **punto 573** riportare l'ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nel caso in cui il sostituto abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572 e 573 non deve essere superiore a 2.000 euro o 2.500 euro coerentemente con quanto indicato nel punto 571.

Nel **punto 574** va riportata l'imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull'importo indicato al punto 572.

Nel **punto 575** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 574. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo dei detti premi non eccedenti i 2000 euro o 2500 euro, tale importo oltre ad essere riportato nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 576. Nel caso in cui il sostituto abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573 e 576 non deve essere superiore a 2.000 euro o 2.500 euro coerentemente con quanto indicato nel punto 571.

Nei **punti da 581 a 587** vanno specificati i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti. Nel punto 581 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l'intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 581 (codice fiscale del precedente sostituto) e 587 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria). Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Casi particolari operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, nel **punto 591** va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate da quest'ultimo.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente nel **punto 592**.

Familiari a carico

Nella Certificazione Unica è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2016 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

In particolare nei righi da 1 a 10 dovrà essere indicato il grado di parentela (barrando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio con disabilità), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C".

Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due distinti rigi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico.

Se i rigi della presente sezione non sono sufficienti per indicare tutti i familiari a carico deve essere compilato un modulo aggiuntivo.

Si precisa che la sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell'ipotesi di erogazione di redditi di

lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

~~Da quest'anno è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico.~~

~~Per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico.~~

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR

La presente sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati dai sottoelencati codici, effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), del TUIR.

In particolare:

Nel punto 701 va indicato l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto.

Nel punto 702 va indicato uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:

- 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria
- 13, spese di istruzione universitaria
- 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi
- 33, spese per asili nido

Nel punto 703 va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Nel punto 704 va indicato l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario indicare nella presente sezione situazioni riferite a più anni, a più tipologie di oneri, a più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la presente sezione.

Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata.

Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo punto 706.

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Nella presente sezione **punti da 801 a 808** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese. In caso di indennità equipollenti e altre indennità riportare nei punti 801 e 802 l'importo comprensivo della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1° gennaio 2007 del regime tributario in vigore al 1° gennaio 2007. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 801 a 808 esclusivamente l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 801 le somme ero-

gate nell'anno, nel punto 802 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 804 e 806 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 805 e 807 le relative ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzata anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nel caso di erogazioni di somme eccedenti il milione di euro relative alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nei campi 801 e 802 gli importi devono essere indicati nel netto della quota tassata ordinariamente.

Si precisa che nel punto 801, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 801, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 801, deve ricomprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

In caso di somme corrisposte alla cessazione dell'impiego in due o tre importi annuali previsto dall'articolo 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 802 deve essere compreso anche l'importo relativo alla rata già erogata nell'annualità precedente.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 801 e 802, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nel caso in cui il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e le prestazioni in forma di capitale siano totalmente o parzialmente esentati da tassazione la prestazione sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto nei punti 801 e 802 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia. Nel **punto 804** va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 804 va indicato l'importo delle ritenute operate. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel **punto 803** la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008. Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel **punto 808** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più *de cuius* ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al **punto 914** il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da **814 a 911**.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i **punti 915 e 916** avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Nel **punto 809** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 810** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 811** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 812** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 813** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 809 a 813 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 807.

La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato. In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, i punti da 809 a 813 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.

Dati relativi al rapporto di lavoro

Nei **punti da 814 a 819** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.

Nel **punto 814** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto; per le prestazioni in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Nel **punto 815** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dall'iscrizione al fondo pensione.

In caso di anticipazione va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2015 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione).

Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché sulle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell'erogazione.

Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di capitalizzazione della posizione pensionistica periodica (c.d. "capitalizzazione di pensione"), indicare nel presente punto 815 la data in cui è sorto il diritto alla percezione una tantum della somma.

Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare. In caso di cessazione del rapporto di co.co.co., qualora le indennità siano erogate agli eredi, indicare nel punto 815 la data di apertura della successione.

Il sostituto d'imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui:

- abbia erogato nell'anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione;
- abbia erogato all'erede somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nel **punto 816** va indicato l'importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 817** vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall'art. 2110 del c.c..

Nel **punto 818** barrare la casella nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni ancorché il periodo di commisurazione possa risultare superiore alla predetta durata per effetto di cause di so-

sensione del rapporto ex art. 2110 del c.c. (ad esempio infortunio o gravidanza).

Nel **punto 819** indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d'imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.

- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno 2015, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Certificazione avvalendosi del multimodulo. In particolare egli dovrà:
 - esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato, etc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (**multimodulo 1**);
 - esporre quanto operato dal precedente sostituto d'imposta compilando esclusivamente i punti 819, 844, 866 e 903 (**multimodulo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:
 - esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (**multimodulo 1**);
 - esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 819 (**multimodulo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d'imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 819.

In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Certificazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che nell'ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 819 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente che ha erogato il TFR.

Per la compilazione dei campi successivi occorre tener presente che nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata, nei punti 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente (art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

Indennità equipollenti ed altre indennità

Nel **punto 820** va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità equipollente o delle altre indennità e somme.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Nel **punto 821** va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel precedente punto 820, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Nei **punti 822 e 823** vanno indicati rispettivamente il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, nel punto 823 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% dovrà essere effettuato il seguente calcolo:

$$(3 \times 20) + (15 \times 60) / 18 \text{ (mesi)} = (60 + 900) / 18 = 53,33$$

In tal caso esporre:

- nel punto 822, 1 (anno) e 6 (mesi);
- nel punto 823, 53,33.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 824** va indicato l'ammontare dell'indennità equipollente, erogato a qualunque titolo nel 2016, al netto della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Nel **punto 825** va indicato il titolo dell'erogazione della indennità equipollenti di cui al precedente punto 824.

In particolare indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il **punto 826** indicando il numero della rata erogata e il **punto 827** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 828** va indicato l'ammontare complessivo dell'indennità equipollente erogata, a qualunque titolo, dal 1974 al 2015 calcolato con il criterio esposto al punto 824.

Nel **punto 829** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto 828.

Nel **punto 830** va indicato l'ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2016, riferite all'indennità equipollente principale.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà riepilogare i dati relativi all'indennità equipollente principale da esso erogata in anni precedenti utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Nel **punto 831** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 830.

In particolare indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 832** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al 2015.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Nel **punto 833** va indicato l'anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 832.

Il **punto 834** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 830 siano state erogate da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato l'indennità equipollente principale. In tal caso indicare nel punto 834 il codice fiscale del sostituto che ha erogato l'indennità equipollente principale.

TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – passaggi da indennità equipollenti a TFR

Nel **punto 835** indicare il periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR, nonché delle altre indennità e somme.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

– se il passaggio è successivo al 31/12/2000, nel punto 835 deve essere indicato il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;

– se il passaggio è anteriore al 1/1/2001, nel punto 835 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato al 31/12/2000.

Il periodo di commisurazione deve ricomprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di lavoro a tempo parziale ad esso riferibili.

Nel **punto 836** va indicato il periodo convenzionale al 31/12/2000 già compreso nel precedente punto 835.

Ad esempio, nel caso di un dipendente che abbia prestato servizio per un totale di 25 anni, di cui 20 al 31/12/2000, ed ogni 5 anni di servizio abbia maturato 1 anno di anzianità convenzionale, la compilazione sarà la seguente:

– punto 835 (periodo di commisurazione al 31/12/2000) = anni 24

– punto 836 (periodo convenzionale fino al 31/12/2000) = anni 4.

Nei successivi punti 857 e 858 andranno invece evidenziati, rispettivamente, il residuo periodo di commisurazione (anni 6) e convenzionale (anni 1) considerati dall'1/1/2001.

Si ricorda che, in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato in questo punto.

Nei **punti 837 e 838** vanno indicati rispettivamente l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale) riferiti al periodo indicato nel punto 835.

Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata come al punto 823.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 839** va indicato l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, comprensivo delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Tale ammontare deve essere comprensivo dell'eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa nel punto 816.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

- se il passaggio è intervenuto successivamente al 31/12/2000, l'importo da indicare è quello dell'indennità equipollente calcolato come al punto 824;
- se il passaggio è intervenuto antecedentemente il 31/12/2000, l'importo da indicare è dato dalla somma dell'indennità equipollente calcolata come al punto 824 e del TFR maturato al 31/12/2000.

Nel **punto 840** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2015 riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di TFR da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto dell'importo erogato a qualunque titolo dal 1974 al 2014, esposto al punto 844 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 846. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 862.

Nel caso di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata determinata con il criterio esposto al punto 824.

Nel **punto 841** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto. In particolare indicare:

- A - se si tratta di anticipazione;
- B - se si tratta di saldo;
- C - se si tratta di acconto;
- M - se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di utilizzo del codice M, deve essere compilato il **punto 842** indicando il numero della rata erogata e il **punto 843** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 844** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2015 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2015 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.

Nei casi di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'importo dell'indennità equipollente erogato in anni precedenti determinata con il criterio esposto al punto 824.

Nel **punto 845** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 844.

Nel **punto 846** va indicato l'ammontare complessivo del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 di cui al punto 839.

Nel **punto 847** va specificata la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare.

Tale percentuale è quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione.

Ad esempio nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 al 1/1/2016 (periodo di commisurazione al 31/12/2000 = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1/1/1997 (periodo di iscrizione al 31/12/2000 = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60% per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è:

929,61	(per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo)
1.058,72	(per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno)
108,45	(per 7 mesi con part-time al 60%)

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 - Istruzioni per la compilazione

Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78.

Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo ($1.058,72 + 108,45 = 1.167,17$), dovranno essere riconosciute per l'80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% ($1.167,17 - 933,74 = 233,43$) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel punto 847 è data dal seguente rapporto:

$$\frac{(0 \times 12) + (0 \times 12) + (0 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 5) + (20 \times 7 \times 0,6)}{12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2} = 11,133$$

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro ($929,61 + 933,74 = 1.863,35$) ed esposta nel successivo punto 898.

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel successivo punto 848. La percentuale da inserire nel punto 847 (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto $233,43/2.096,78$.

Il punto 848 non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421. In tal caso nel punto 898 deve essere indicato l'ammontare complessivamente spettante delle riduzioni indipendentemente dall'eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 848** va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 898 della comunicazione del fondo.

Nel **punto 849** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2016 e comprese nel maturato al 31/12/2000. Va altresì indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2016 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000.

L'importo da esporre nel presente punto deve essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.

In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad. es. indennità di mancato preavviso, indennità di non concorrenza) nonché di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. In caso di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato l'importo residuo andrà indicato nel punto 869.

Ad esempio, se l'importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro 30.000 e l'ammontare di TFR indicato nei punti 839 e 861 è rispettivamente di euro 80.000 e 20.000, l'importo da indicare nel campo 849 è pari a:

$$30.000 \times (80.000/100.000) = 24.000;$$

il restante importo di 6.000 euro andrà indicato nel punto 869.

Se il sostituto che ha erogato le altre indennità (compreso l'incentivo all'esodo agevolato) è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest'ultimo.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, ovvero del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro) il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel **punto 850** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 849. In particolare indicare:

- A - se si tratta di anticipazione;
- B - se si tratta di saldo;
- C - se si tratta di acconto;
- D - se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E - se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F - se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- N - se si tratta di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O - se si tratta di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 851** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2015 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2016 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre 2000.

Va inoltre indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 849. L'importo residuo andrà indicato nel punto 871.

Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. L'importo residuo andrà indicato nel punto 871.

Nel **punto 852** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 851.

Il **punto 853** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati nel punto 849 siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 853 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese.

Qualora l'importo di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per l'intera quota parte di competenza del Fondo stesso.

In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nella Certificazione Unica gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 801 a 808, i punti 814 e 815 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Fondo di tesoreria" per il TFR maturato dall'1/1/2007 e di indicare al punto 856 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Datore di lavoro" per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c'è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella "Fondo di Tesoreria".

Il **punto 854** ("Datore di lavoro") deve essere barrato dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR maturato dal 1/1/2007 da parte del Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio 2007)

In questo caso nel punto 861 il datore di lavoro deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto 862 la sola parte di tale TFR di sua competenza.

Il **punto 855** ("Fondo di Tesoreria") deve essere barrato esclusivamente dall'INPS in caso di erogazione del TFR maturato dall'1/1/2007 dal Fondo di Tesoreria. In questo caso l'INPS deve indicare nel successivo **punto 856** il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Nei **punti da 857 a 860** indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di part-time e la relativa percentuale considerati dall'1/1/2001 con i criteri esposti ai punti da 835 a 838.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001, il periodo da indicare è quello relativo alla maturazione del solo TFR.

Nel **punto 861** va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e aumentato anche delle eventuali quote di TFR accantonate presso il fondo di Tesoreria ed al netto delle riva-

lutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al 31/12/2014 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento).

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Nel **punto 862** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2016 compreso nel maturato dal 1/1/2001. Trattasi (in assenza di passaggi da indennità equipollente a TFR) dell'importo eccedente il punto 840, ovvero dell'intero ammontare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre 2000.

Si precisa che l'importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 863** va indicato il titolo dell'erogazione di TFR di cui al precedente punto 862. In particolare indicare:

A - se si tratta di anticipazione;

B - se si tratta di saldo;

C - se si tratta di acconto;

M - se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di utilizzo del codice M, deve essere compilato il **punto 864** indicando il numero della rata erogata e il **punto 865** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 866** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2015 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2015 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1/1/2001.

In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l'importo del TFR erogato dal 2007 al 2015 riferibile al TFR maturato dal 1/1/2007.

L'importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 867** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 866.

Nel **punto 868** va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare già compreso nel TFR maturato dal 1/1/2001 di cui al punto 861.

Nel **punto 869** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2016 riferibile al maturato dal 1/1/2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Va altresì indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2016 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato dal 1/1/2001. Per la determinazione di tale importo, da indicare nel presente punto, dovranno essere osservati i criteri esposti al punto 849.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 849.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel punto 869 vanno altresì indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 870, 871, 872, 896, 899, 900, 903, 904, 905 e 906.

Nel **punto 870** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 869.

In particolare indicare:

A - se si tratta di anticipazione;

B - se si tratta di saldo;

C - se si tratta di acconto;

D - se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E - se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F - se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

G - se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;

H - se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;

L - se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;

N - se si tratta di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;

O - se si tratta di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Nel **punto 871** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2015 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2016 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dall'1/1/2001.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 851 .

Va altresì indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo agevolato, erogato in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 849 .

Nel **punto 872** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 871.

Il **punto 873** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati nel punto 869, siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 873 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche

Nei punti da **874** a **882** va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale, erogate dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all'ammontare maturato al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.

Nel **punto 874** va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare indicare:

- 1 - in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi") tassata con l'aliquota del TFR;
- 2 - in caso di erogazioni di capitali a soggetti "nuovi iscritti". Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a "vecchi iscritti a vecchi fondi" nei quali non si applica l'aliquota del TFR (es. anticipazione).

In caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali o ai loro eredi, tale punto non deve essere compilato.

Nel **punto 875** va indicato il periodo di effettiva contribuzione calcolato al 31/12/2000. Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 835 nell'ipotesi che il TFR maturato al 31/12/2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo definitivo. Si precisa che nell'ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 876** va indicato l'ammontare della prestazione erogata nel 2015 riferibile all'importo maturato al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'importo erogato va indicato al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

Nel **punto 877** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 876. In particolare indicare:

- A - in caso di erogazione definitiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, la cui causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell'iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti);
- B - in caso di anticipazioni;
- C - in caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario secondo la normativa previgente al D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005);
- D - in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- E - in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- I - in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M - in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Nel **punto 878** indicare l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al 31/12/2000

calcolata come al punto 876.

Nel **punto 879** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto precedente.

Nel **punto 880** va evidenziato il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il TFR.

Tale dato rileva, per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ai fini della individuazione della aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i "nuovi iscritti", ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo). Il presente punto non deve essere compilato per le prestazioni erogate a lavoratori autonomi, imprenditori individuali o loro eredi (punto 881 compilato).

Nel **punto 881** va indicato:

- il codice 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali;
- il codice 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposti ad eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali.

Il **punto 882** deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31/12/2000. In tal caso nel presente punto va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 mentre nel punto 875, in presenza di erogazione definitiva, va indicato il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 835 rilevante ai fini della ricostruzione teorica dell'aliquota del TFR.

Prestazioni in forma di capitale maturate dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche

Nei punti da **883** a **889**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari ed individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001. Si precisa che per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" in base a quanto stabilito dall'art. 23 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, è concessa, la facoltà di optare per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del citato decreto sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007.

Qualora il soggetto non eserciti tale opzione, sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 verrà applicato il regime tributario in vigore al 31 dicembre 2006. In tal caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 dovranno essere evidenziati nella presente sezione.

Nel **punto 883** va indicato il periodo di effettiva contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non hanno optato per il regime di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. Si precisa che nell'ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 884** va indicato:

- nel caso di erogazione definitiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 laddove la causa del riscatto per il venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare sia riconducibile al pensionamento dell'iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti), l'ammontare corrisposto nel 2015, riferibile all'importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non hanno optato per il regime di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. Tale ammontare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel caso in cui ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per l'applicazione del regime tributario al 1° gennaio 2007, venga erogata una prestazione in forma di capitale a titolo definitivo, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti, se tale prestazione è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001, l'importo erogato nell'anno da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili;

- nel caso di anticipazione, l'ammontare corrisposto nel 2016, riferibile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L'importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva del 20% corrisposta.

Nel **punto 885** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto 884. In particolare indicare:

- A - in caso di erogazione definitiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell'iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti);
- B - in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;
- C - in caso di anticipazione;

- I - in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M - in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Nel **punto 886** va indicato l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato dall'1/1/2001 al 31 dicembre 2006. In particolare, in presenza del codice A nel punto 885, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 885, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel **punto 887** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 886.

Nel **punto 888** va indicato l'importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% proporzionalmente riferibile alle somme indicate nei punti 884 e 886.

Tale punto deve essere compilato solo se nell'anno sono state erogate:

- prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;
- prestazioni in forma di capitale a titolo parziale.

Nel **punto 889** barrare la casella nel caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall'1/1/2007 del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007 si precisa che: nel punto 883 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1° gennaio 2007; nel punto 884 dovrà essere evidenziato anche l'ammontare della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell'anno; nel punto 888 l'importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 884 e 886.

I **punti 890 e 891** devono essere compilati nell'ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985. In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.

I **punti 892 e 893** devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 892 l'ammontare di tale indennità, ed al punto 893 il totale imponibile.

Dati riepilogativi

Nel **punto 894**, indicare il reddito di riferimento ai sensi dell'art. 19 del TUIR per quanto riguarda le ipotesi di erogazione di indennità equipollenti, TFR, altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero il reddito di riferimento calcolato per le prestazioni di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001 con esclusione per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000 tassate con l'aliquota del TFR.

In particolare, per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi", che non abbiano optato per il regime tributario in vigore al 1/1/2007 relativamente alle prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell'anno riferite agli importi accantonati dall'1/1/2001 al 31/12/2006, l'importo indicato nei punti 884 e 886, deve essere assunto al netto anche del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura dell'11% evidenziato nel punto 888.

Nel **punto 895** barrare la casella nel caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007.

Nel **punto 896** va indicata l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l'aliquota del TFR.

In tale punto va altresì indicata l'aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali

e loro eredi indicare l'aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31/12/2000, e in assenza delle suddette prestazioni, l'aliquota calcolata sulle prestazioni erogate comprese nel maturato dall'1/1/2001.

Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 897** va indicata l'aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché alla erogazione definitiva ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell'importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR).

In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse, il presente punto non deve essere compilato. Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 898** va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare:

– per le indennità equipollenti deve essere indicato l'importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo di commisurazione (punto 820) al netto del periodo convenzionale (punto 821).

L'importo annuo di euro 309,87 va rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno, deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro e non compete per i periodi di anzianità convenzionale.

Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra l'1/1/1983 ed il 31/12/1997, l'importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 ed il 31/12/1979 la riduzione è pari ad euro 116,20; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 ed il 31/12/1976 la riduzione è pari ad euro 69,72;

– per il TFR compreso nel maturato al 31/12/2000, l'importo di cui sopra deve essere considerato in relazione al periodo indicato nel punto 835 al netto di quello indicato nel punto 836; se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l'importo deve essere ridotto per i "nuovi iscritti" della percentuale indicata al punto 847.

Sulle prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" non competono riduzioni in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro.

Nel caso di erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni da indicare in tale punto devono essere quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 3/E del 2012.

Nel **punto 899** va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2015 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 898.

In particolare va indicato l'importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni:

- indennità equipollenti;
- trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974);
- altre indennità e somme;
- incentivo all'esodo agevolato ridotto del 50%;
- indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;
- prestazioni in forma di capitale.

Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'ammontare netto di cui ai punti 876 e 878 non può essere diminuito dell'importo delle riduzioni.

Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell'ammontare complessivamente maturato dall'1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell'anno riferibili al maturato dal 1/1/2001, l'ammontare netto di cui ai punti 884 e 886 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura del 20% proporzionalmente riferibile.

Tuttavia, l'esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta spetta in ogni caso nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolo 1 della Circ. n. 29/2001.

Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la determinazione dell'imponibile, la somma dei punti 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871 deve essere considerata al netto dell'importo destinato a tassazione ordinaria indicato ai punti 907 e 908.

Nel **punto 900** va indicata l'imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote esposte nei punti 896 e 897 ai rispettivi imponibili dichiarati.

Nel **punto 901** deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti sul TFR maturato dal 1/1/2001, pari a euro 61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 818 compilato) di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter del TUIR).

Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell'anno e vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time) e non possono comunque eccedere l'imposta calcolata sul TFR maturato dall'1/1/2001.

Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d'imposta erogatore del TFR anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali.

Nel **punto 902** va indicato l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. La suddetta detrazione può essere attribuita esclusivamente dal sostituto d'imposta. Qualora vi sia l'integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d'imposta potrà riconoscere la detrazione di cui all'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e somme. Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni.

Nel **punto 903** vanno indicate le ritenute sulle somme già erogate dal 1974 al 2015 (con esclusione delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive) al netto dell'imposta non dovuta restituita dal sostituto in sede di conguaglio definitivo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza all'estero.

Nel **punto 904** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 903.

Nel **punto 905** va indicato l'importo delle ritenute operate nel 2016.

Non devono essere indicate nel presente punto l'imposta sostitutiva del 20% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000.

Nell'ipotesi che l'importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 903, in tale punto deve essere indicato zero.

Nell'ipotesi che l'imposta complessiva nel punto 900 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nell'anno 2016 il sostituto, che abbia restituito l'eccedenza di imposta al sostituto entro i termini di consegna della Certificazione Unica, deve indicare nel punto 905 l'importo di cui al punto 900.

Nel **punto 906** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 905.

Nel **punto 907** indicare l'importo già compreso nel punto 1, relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di un milione di euro.

Con riferimento a tale importo, infatti, l'art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214, prevede l'applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. L'importo da indicare in tale punto deve corrispondere all'imponibile assoggettato a tassazione ordinaria, indicato al punto 1 aumentato essere comprensivo delle riduzioni previste dall'articolo 19 del TUIR, ripartiti ripartite proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria.

Nel **punto 908** indicare l'importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti.

Nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione, è possibile compensare l'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti con le imposte dovute relativamente alle liquidazioni dei vari montanti da cui è costituita la prestazione. Nella ipotesi in cui dal predetto conguaglio emerga un versamento complessivo di ritenute in misura superiore a quanto dovuto, è altresì possibile restituire all'iscritto le maggiori ritenute operate e scomputare tale eccedenza, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, dai versamenti dovuti.

Nel **punto 909** indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed assoggettata a tassazione ordinaria (Ris. n. 33 del 12 febbraio 2003).

In tale caso devono essere comunque compilati i punti da 874 a 882 indicando nel punto 903 le ritenute già operate sull'importo esposto nel punto 878.

Nel **punto 910** indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta do-

vuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2007 e assoggettata a imposta sostitutiva.

Nel **punto 911** indicare l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva al netto della relativa imposta. Tale punto, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo nel 2015 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferibili al maturato al 31 dicembre 2000.

Annotazioni

Nei **punti da 1 a 43** indicare i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della Certificazione Unica 2017 del soggetto percipiente.

VI. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta - Compilazione dati previdenziali e assistenziali

1. Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS comprensiva delle gestioni ex INPDAP nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS), relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.

Devono inoltre essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere indicati in Euro, esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al lavoratore, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

2.1 SEZIONE 1 - Lavoratori subordinati

Nella presente sezione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituto, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

A seguito dell'avvenuta soppressione dell'IPOST e del trasferimento delle relative funzioni all'INPS (ad opera dell'articolo 7, commi 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122), i dati relativi al personale iscritto al fondo quiescenza ex IPOST vanno riportati in questa sezione.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2015 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla L. n. 240 del 15 giugno 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema Uniemens.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale.

Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2015 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2015 ma riferiti a dicembre 2014 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2014);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2016 ma riferiti a dicembre 2015.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996 e successive modificazioni (vedi Circ. INPS n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001, messaggio 2031 del 4 febbraio 2014);
- contribuzione "correlata" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 34, della L. n. 92 del 28 giugno 2012, come successivamente sostituita dal d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito, credito cooperativo, assicurazioni, tributi erariali, società Gruppo Poste, società Gruppo Ferrovie dello Stato, ecc.);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

INPS Lavoratori subordinati

Nel **punto 1 - Matricola azienda** deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Ente pensionistico Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo - dazieri -, Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 – Altro** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall'INPS (ad esempio: INPGI).

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost va indicato l'imponibile previdenziale considerato ai fini delle contribuzioni minori, ossia privo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (circ. INPS 11 febbraio 2011, n. 35).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602 del 30 aprile 1970, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995 fissato per l'anno 2016 in euro 100.324,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (L. n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accredito contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell'UniEmens/ EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da O1.2005 UniEmens/ EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione. Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoranti a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Nel **punto 5 – Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost)** – va indicato l'importo dell'imponibile ai fini pensionistici, comprensivo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (Circ. INPS 11 febbraio 2011, n. 35). Il campo è da compilare *esclusivamente* nel caso di lavoratore iscritto alla gestione ex-Ipost.

Nel **punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- -contributo lavoratori aziende rientranti nell'ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi 4, 19, 42, 44 e 45, della Legge n. 92/2012, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del Decreto-legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 291/2004;
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS;
- 0,50% (contributo di solidarietà di cui all'art. 24, comma 21, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214).

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti 7 e 8 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIAMENS relativa al lavoratore** – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIAMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326 (Circ. INPS n.152 del 22 novembre 2004; Messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009).

In particolare:

- -il **punto 7** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIAMENS in relazione al lavoratore interessato;
- -nel **punto 8** (alternativo al punto 7) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIAMENS in relazione al lavoratore interessato.

2.2 SEZIONE 2 - INPS Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2016 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

Nel **punto 9 – Compensi corrisposti al collaboratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimo contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, pari per l'anno 2016 ad euro 100.324,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2015 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2017 ma relative all'anno 2016 art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986).

Nel **punto 10 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2016.

Nel **punto 11 – Contributi a carico del collaboratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).

Nel **punto 12 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 13 e 14 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIAMENS** – riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico UNIAMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 con-

vertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare:

- il **punto 13** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 14** (alternativo al punto 13) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

2.3 SEZIONE 3 - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le gestioni dell'INPDAP sono confluite nell'INPS per effetto dell'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, che ha disposto la soppressione dell'Ente e trasferito le sue funzioni all'INPS.

Nella presente sezione devono essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni ex INPDAP, di seguito Gestione Dipendenti Pubblici, confluite nell'INPS, segnatamente riferiti a:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione I.N.A.D.E.L.
- Gestione E.N.P.A.S.
- Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
- Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione E.N.A.M.

Si precisa che sono tenuti a compilare la sezione 3 INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP):

- 1 - i sostituti di imposta, datori di lavoro, tenuti ad inviare la denuncia mensile (ListaPosPA del flusso UNIEMENS) per i lavoratori iscritti ad una delle gestioni indicate in precedenza;
- 2 - i sostituti di imposta, che erogano somme riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente del lavoratore - iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici - con un'altra amministrazione pubblica. In tale ipotesi le somme liquidate, qualificabili redditi da lavoro dipendenti, devono essere indicate nella sezione della certificazione dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Non devono essere indicate le somme liquidate riconducibili ai redditi da lavoro dipendente che sono comunicate mensilmente all'amministrazione pubblica, datore di lavoro del dipendente che provvede direttamente a denunciarle nella sezione ListaPosPA del proprio flusso UniEmens (cf. punto 3.2. della Circ. INPS del 7 agosto 2012);
- 3 - le organizzazioni sindacali che erogano, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996, retribuzioni aggiuntive ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), in virtù del rapporto di lavoro preesistente;

I sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Gestioni sopraindicate.

Si evidenzia che la certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione ENPDEP (assicurazione sociale vita) e/o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 29 novembre 2007 (nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito e Circ. n. 11 del 7 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito).

Regole generali

La certificazione riguarda le retribuzioni imponibili corrisposte e i contributi dovuti per l'anno 2016, nonché le retribuzioni e i contributi afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati nei "Casi particolari".

Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla gestione e compilazione delle denunce mensili contributive degli Enti, Amministrazioni, aziende iscritte alla Gestione ex INPDAP di cui alla Circ. INPS n. 105 del 7 agosto 2012.

I soggetti tenuti a compilare la sezione 3 compileranno distinte sezioni per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

Si precisa che i soggetti tenuti alla compilazione della sezione 3 di cui al precedente punto 2 sono:

- sostituti di imposta che trasmettono le denunce di cui alla ListaPosPa secondo quanto previsto della Circ. INPS n. 105 del

7 agosto 2012 alla Gestione pubblici dipendenti;

- i sostituti di imposta che hanno effettuato il versamento dei contributi ad una o più gestioni ex INPDAP per retribuzioni liquidate nell'anno 2016.

Si evidenzia che, come già precisato il sostituto di imposta che eroga direttamente retribuzioni di lavoro dipendente non aventi carattere fisso e continuativo a lavoratori con un rapporto di lavoro con un'altra amministrazione non è tenuto a compilare la sezione 3 esclusivamente caso in cui le retribuzioni corrisposte siano comprese nel flusso contributivo inviato mensilmente dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Si evidenzia che il sostituto di imposta deve tenere conto nella compilazione della propria sezione 3, anche dei dovuti contributivi discendente degli ulteriori contributi, rimasti a suo carico, dopo aver detratto quanto indicato nella sezione ente versante del V1, casuale 7, codice motivo utilizzo 2 (operazioni di conguaglio contributivo per somme comunicate da terzi).

Il sostituto di imposta dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale variazione dell'imponibile conseguente alle operazioni di conguaglio di cui al V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, ivi comprese eventuali conguagli per la maggiorazione del 18% per la gestione CTPS.

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente imponibili ai fini previdenziali, secondo la vigente normativa, erogati entro il 12 gennaio 2017.

La certificazione contributiva deve essere compilata con i valori assunti a riferimento per il versamento della contribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro, per effetto di specifici istituti giuridici, continui a versare la contribuzione per determinati soggetti anche dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro (quali ad esempio lavoratori in esodo ex art. 4, comma da 1 a 7, L. n. 92 del 28 giugno 2012 ovvero lavoratori in esodo ex art. 3 legge n. 92/2012 – fondo solidarietà personale del credito).

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione fra Amministrazioni, ed in tutti i casi di cessione delle attività e delle funzioni dell'Ente soppresso ad un altro Ente, anche di nuova istituzione, il soggetto vigente è tenuto a compilare distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, di ciascuna Amministrazione o Ente valorizzando il campo "Codice fiscale Amministrazione" con il codice fiscale delle relative Amministrazioni.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di retribuzioni liquidate nei periodi retributivi 2016 ma riferite ad anni precedenti nelle sole ipotesi di V1, con data inizio inferiore al 1/1/2016:

casuale 1, nei casi previsti dalla Cir. 105 del 7 agosto 2012,

ovvero casuale 7, per i codici motivo utilizzo:

3 - Regolarizzazione da sentenza

4 - Regolarizzazione da transazione

5 - Regolarizzazione da circolare o messaggio

va compilata una sezione distinta indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per ciascun anno di riferimento.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/ 2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999 ed art. 81 del T.U.E.L., come modificato dall'art. 2, comma 24 della L. 244 del 24 dicembre 2007 - Legge Finanziaria 2008).

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Nota operativa INPDAP n. 6 del 18 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

Compilazione dei punti da 15 a 34

Nel **punto 15 – Codice Fiscale Amministrazione** – deve essere indicato il codice fiscale della Amministrazione di Appartenenza indicata nella denuncia mensile contributiva.

Le Amministrazioni che corrispondono redditi da lavoro dipendente o redditi riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente con un'altra amministrazione devono valorizzare il campo con i propri codici identificativi. Si evidenzia in ogni caso i sostituti di imposta devono indicare negli elementi della denuncia "azienda", "ente di appartenenza" e "sede di servizio" i propri riferimenti e non con quelli relativi alla amministrazione di appartenenza del dipendente.

• **Dipendenti gestiti dal NoiPA Servizio di gestione di elaborazione degli stipendi del MEF**

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, gestiti dal NoiPA, esclusi quelli gestiti per convenzione di cui all'art. 11, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111 al punto 15 "Codice fiscale Amministrazione" deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto indicata nella denuncia. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile potrà essere indicato il codice identificativo attribuito da NoiPA. Nel caso di trasferimento del dipendente, se l'Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicato l'ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale delle scuole statali il sostituto d'imposta del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell'ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell'anno 2016.

Nel **punto 16 – Progressivo Azienda** – Nel campo, relativo all'ex codice identificativo INPDAP, deve essere indicato il numero progressivo assegnato dalla Gestione Dipendenti Pubblici. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico).

Nel **punto 17 – Codice identificativo attribuito da SPT del MEF** – va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal NoiPA l'apposito codice attribuito indicato nelle denunce, qualora non si disponga del codice fiscale delle sedi.

Nei **punti da 18 a 21** devono essere indicate le gestioni:

- punto 18 – *gestione pensionistica*;
- punto 19 – *gestione previdenziale*;
- punto 20 – *gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*;
- punto 21 – *gestione ENPDEP o gestione ENAM* utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Codice	Descrizione
1	Gestione Cassa Pensioni Statali
2	Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Gestione Cassa Pensioni Insegnanti
4	Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Gestione Cassa Pensioni Sanitari
6	Gestione I.N.A.D.E.L.
7	Gestione E.N.P.A.S.
8	Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
11	Gestione E.N.A.M.

Si precisa che nella compilazione del punto 19 (Gestione previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;

002 se trattasi di personale optante TFR;

003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 22 – Anno di riferimento** – indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi della sezione. Si ricorda che deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento e una sezione distinta nei casi di "Competenze arretrate" indicate nei *Casi particolari*.

Nel **punto 23** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale imponibile pensionistico** – indicare l'imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell'eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS.

Nel **punto 24** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale contributi pensionistici** – indicare l'importo dei contributi pensionistici

compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell'1%.

Nel **punto 25** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale imponibile TFS** – indicare l'imponibile relativo al TFS.

Nel **punto 26** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale contributi TFS** – indicare i contributi relativi al TFS.

Nel **punto 27** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale imponibile TFR** – indicare l'imponibile relativo al TFR.

Nel **punto 28** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale contributi TFR** – indicare i contributi relativi al TFR.

Nel **punto 29** (codice Gestione 9) – **Totale imponibile Gestione Credito** – indicare l'imponibile relativo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 30** (codice Gestione 9) – **Totale contributi Gestione Credito** – indicare i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 31** (codice Gestione 8 o 11) – **Totale imponibile ENPDEP/ENAM** – indicare l'imponibile relativo alla gestione ENPDEP o ENAM.

Nel **punto 32** (codice Gestione 8 o 11) – **Totale contributi ENPDEP/ENAM** – indicare i contributi relativi alla gestione ENPDEP o alla gestione ENAM.

Il **punto 33** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIE-MENS (ListaPosPa) in relazione al lavoratore interessato;

Il **punto 34** (alternativo al punto 33) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIE-MENS (ListaPosPa) in relazione al lavoratore interessato.

2.4 SEZIONE 4 - Altri Enti

La Sezione 4 è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni.

Nel **punto 49** – **Codice fiscale** – indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 50** – **Denominazione Ente previdenziale** – indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 52** – **Codice Azienda** – indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Nel **punto 53** – **Categoria** – indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente, di seguito riportata:

Ente	Categoria	Codice
ENPAB	Biologo specialista ambulatoriale	A
ENPAM	Medico specialista ambulatoriale	B
	Medico della Medicina dei Servizi a tempo indeterminato	C
	Medico dell'Emergenza territoriale a tempo indeterminato	D
	Medico della Continuità assistenziale a tempo indeterminato	E
	Transitato alla dipendenza – gestione ambulatoriali	F
	Transitato alla dipendenza – gestione medicina generale	G
ENPAP	Psicologo specialista ambulatoriale	H
ENPAPI	Infermieri iscritti alla Gestione Separata ENPAPI	I
ENPAV	Veterinario specialista ambulatoriale	L
INRGI	Giornalista lavoro dipendente	M
	Giornalista lavoro parasubordinato	N

Nel **punto 54** – **Imponibile previdenziale** – indicare il totale dei compensi imponibili corrisposti nell'anno (nei limiti del massimale contributivo definito per lo stesso anno di cui all'art. 2 comma 18 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 per gli Enti che lo applicano). Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del TUIR, si rammenta che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Nel **punto 55** – **Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 56** – **Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – indicare il totale dei contributi trattenuti al professionista iscritto all'Ente per la quota a suo carico, in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 57** – **Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Nel **punto 58** – **Altri contributi** – deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori (es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell'iscritto ENPAM per un'aliquota contributiva di tipo modulare). Il campo deve essere barrato

anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Nel **punto 59 – Importo altri contributi** – indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 58.

Nell'ipotesi in cui altri enti previdenziali non si fossero accreditati prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2016, possono utilizzare la presente certificazione per attestare la contribuzione effettuata, riportando nel campo "Codice Ente Previdenziale" il valore "A".

3. Dati assicurativi INAIL

Di seguito si riportano le istruzioni relative all'indicazione dei dati assicurativi INAIL.

I **punti da 71 a 76** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993. In particolare il **punto 71**, qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 35)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciani
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

Nel **punto 72** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righi. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 73 e 74** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 73** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 74**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 75** dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Mentre nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Per l'individuazione dei codici è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it, sezione "territorio".

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 75 deve essere compilato il **punto 76**, barrando l'apposita casella.

VII. Istruzioni per il sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali, previdenziali e assistenziali - Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

1. Informazioni generali

La presente parte va utilizzata per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2016 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2016, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- i corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Relativamente ai compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Anche nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità precedentemente indicate tenendo, in ogni caso, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

In caso di decesso del percettore, il sostituto d'imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "dati anagrafici" i dati relativi al defunto. La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del percettore delle somme, in tal caso:

- nella sezione "Dati anagrafici" devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- -l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 4 della parte "Dati fiscali" della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9.
- -nel punto 8 "categorie particolari" riportare il codice Z rilevabile dalla tabella D posta in appendice alle presenti istruzioni.

2. Dati relativi alle somme erogate

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia riguardo alla causale del pagamento effettuato. Da quest'anno le tipologie reddituali sono state divise in due elenchi: il primo elenco riguarda le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730; il secondo elenco tiene conto delle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello Unico. uno dei seguenti codici:

Codici utilizzabili nel modello 730/Unico

- B - utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D - utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- L - redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L1 - redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1 - redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- M2 - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
- N - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- O1 - redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- V1 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

Codici utilizzabili esclusivamente nel modello Unico

- A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- G - indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H - indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I - indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- P - compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S - provvigioni corrisposte a commissionario;
- T - provvigioni corrisposte a mediatore;
- U - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- V2 - redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
- W - corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- X - canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai

sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

Y - canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

ZO - titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 1 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 2**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni, l'anno 2016, barrando la casella di cui al **punto 3**. Nei **punti 18 e 19** riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 1, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportata nel presente punto l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, e secondo quanto stabilito dalla L. 30 dicembre 2010, n. 238, indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) da riportare nel successivo punto 7.

Si precisa che nel punto 4 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 5**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Per la compilazione del **punto 6** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti e che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- 3 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.

Nel **punto 7** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 5 che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 1 è indicato il codice "E"); vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti, nonché la deduzione forfetaria del 22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 1 dal codice V e V2.

Con riferimento ai punti 5 e 7 si precisa che gli importi in essi indicati sono sempre ricompresi nel precedente punto 4.

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 5 e 7.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice "N" del punto 1 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (oltre euro 7.500,00 e fino a euro 28.158,28), le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 1 dai codici "L", "L1" e "D" corrisposte a soggetti non residenti.

Nel **punto 11** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 9 e 10.

Nei **punti 12 e 13** da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 14** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 12 e 13.

Nei **punti 15 e 16** da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice "N" va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 17** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 15 e 16.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo **punto 20**.

Il **punto 21** deve essere compilato esclusivamente se nel punto 1 sono riportati i codici "X" o "Y", indicando l'importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

Dati previdenziali

Nel **punto 29** - *Codice fiscale* - indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 30** - *Denominazione Ente previdenziale* - indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 32** - *Codice Azienda* - indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Nel **punto 33** - *Categoria* - indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente di seguito riportata:

Ente	Categoria	Codice
ENPAM	Medico di assistenza primaria	O
	Pediatra di libera scelta	P
	Medico specialista esterno	Q
	Medico della Medicina dei Servizi a tempo determinato	R
	Medico dell'Emergenza territoriale a tempo determinato	S
	Medico della Continuità assistenziale a tempo determinato	T
ENPAPI	Infermieri prestatori d'opera occasionali	U

Nei **punti 34 e 35** indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C" nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M", "M1" e "V".

Per gli iscritti ENPAM, in questi punti indicare anche l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A".

Per gli iscritti ENPAPI, indicare anche l'importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi annui derivanti dall'attività di cui al punto 1, codice "M2".

Il **punto 36** – *Altri contributi* – deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori (es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell'iscritto ENPAM per un'aliquota contributiva di tipo modulare). Il campo deve essere barrato anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Nel **punto 37** – *Importo altri contributi* – indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 36.

Nel **punto 38** – *Contributi dovuti* – indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 39** – *Contributi versati* – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Nell'ipotesi in cui altri enti previdenziali non si fossero accreditati prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2017, possono utilizzare la presente certificazione per attestare la contribuzione effettuata, riportando nel campo "Codice Ente Previdenziale" il valore "A".

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

I **punti 41** e **42** vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore.

In tal caso indicare:

- nel punto 41 la parte dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare già compresa nel punto 8;
- nel punto 42 la parte dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, già compresa nel punto 8.

Redditi erogati da altri soggetti

In caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest'ultimo dovrà compilare altresì i punti da 52 a 62.

Nei **punti da 52 a 62** vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto.

Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righe esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 52 a 62. In particolare, nel punto 52 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nei **punti 53, 54 e 55** vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro soggetto e certificato dal sostituto d'imposta, le relative ritenute a titolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 56.

Nel **punto 56** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nei punti 54 e 55.

Nel **punto 57** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 59.

Nel **punto 58** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 59.

Nel **punto 59** va indicata l'Addizionale regionale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 57 e 58.

Nel **punto 60** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62. Nel **punto 61** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62.

Nel **punto 62** va indicata l'addizionale comunale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 60 e 61.

Casi particolari operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, riportare:

- Nel **punto 71** il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui la certificazione (sezione relativa al lavoro autonomo

e ai redditi diversi) sia stata rilasciata da quest'ultimo;

- Nel **punto 72** il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui la certificazione (sezione pignoramento presso terzi) sia stata rilasciata da quest'ultimo;
- Nel **punto 73** il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui la certificazione (sezione indennità di esproprio) sia stata rilasciata da quest'ultimo.

Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme.

ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte "dati anagrafici" il codice Z2.

Nei **punti 101 e 105** indicare il codice fiscale del debitore principale. Nei **punti 102 e 108** indicare le somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta alla fonte. Nei **punti 104 e 108** indicare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte

Nei **punti 103 e 107** indicare l'importo delle ritenute a titolo d'acconto del venti per cento effettuate.

Nei **punti 104 e 108** devono essere barrate le caselle nel caso di ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell'articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

La sezione deve essere utilizzata per indicare le somme a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Dovranno inoltre essere indicate le somme corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, nonché le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Nella sezione andranno indicate le suddette somme che siano state corrisposte nel 2016, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante.

Nei **punti 131 e 135** indicare tutte le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno.

Nei **punti 132 e 136** indicare l'ammontare delle ritenute operate a titolo di imposta nella misura del 20 per cento (con facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria; nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto).

Nei **punti 133 e 137** indicare tutte le somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.

Nei **punti 134 e 138** indicare l'ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di altre indennità ed interessi.